

Ecopiazze: finalmente un decreto a dettarne la disciplina, stop ai conflitti interpretativi

Alberto Muratori

Tra i non pochi elementi di novità apportati alla disciplina sui rifiuti dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, uno dei meno «radiografati», già nell'immediato, da esperti ed addetti ai lavori, può essere ritenuto l'introduzione della definizione di «**centro di raccolta**» nel testo del novellato art. 183, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo la quale - comma 1, lett. cc) - tale deve considerarsi:

un'«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».

D'altronde, a prescindere dall'incertezza del linguaggio e dalla dubbia interpunzione, - per non dire della ridondanza dell'inciso «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica», - quella di «centro di raccolta» poteva sembrare, in prima lettura, solo una delle tante declaratorie general-generiche (oltretutto, anche piuttosto imprecisa), che frequentemente appesantiscono il nostro apparato normativo senza apprezzabili ricadute, anche in considerazione del fatto che, in presenza di così numerose ed eclatanti inadempienze nell'adozione di provvedimenti esecutivi solo preannunciati dalle norme di rango superiore, ma mai concretizzati, era ben difficile attendersi un percorso preferenziale per il decreto cui il cit. art. 183 aveva demandato la fissazione della disciplina relativa alle cosiddette «ecopiazze», oltretutto, previa parere della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città e Autonomie locali.

Decreto «Ecopiazze»: si chiude una questione a lungo controversa

Viceversa, con **D.M. 8 aprile 2008**, «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche», pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2008, si è potuto ottenere un insperato «punto fermo» a livello normativo che, una volta per tutte, chiude la *vexata quæstio* del regime autorizzatorio (1) delle eco-

piazze, su cui tanto si era scritto da parte dei commentatori, pressoché equamente divisi tra contrapposti orientamenti dottrinari, e si era profuso tanto impegno - degno di miglior causa, a sommosso avviso di chi scrive, - ad opera della Magistratura penale ed amministrativa, «traddotto» in una serie di sentenze discutibili e discusse, quasi tutte orientate, salvo rare eccezioni, in senso rigidamente garantista.

Sulla qualificazione, o meno, delle «isole ecologiche» o «ecopiazze» come **siti di stoccaggio di rifiuti**, (in vista del recupero, e perciò come impianti dedicati ad operazioni di messa in riserva, ovvero in attesa di smaltimento, ed in tal senso come impianti finalizzati al deposito preliminare), e sul conseguente assoggettamento al regime autorizzatorio di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/

Nota:

(1) Ampissima la bibliografia sulle «ecopiazze», o «isole», o «stazioni» ecologiche di base: per limitarci a questa *Rivista*, vanno ricordati, in particolare, gli attenti contributi di:

- G. Garzia, *Osservazioni sul problema della qualificazione giuridica delle c.d. ecopiazze comunali*,

e di:

- S. Maglia, *Ancora sul regime giuridico delle «Ecopiazze»*, entrambi, comparsi nel fascicolo 1, 2006, rispettivamente a pag. 20 e segg. e a pag. 23 e segg.,

nonché quello di:

- V. Paone, *Per le piazze ecologiche occorre l'autorizzazione?*, nel fascicolo 6, 2006, pag. 523 e segg.;

ma non può omettersi un cenno né all'articolo di:

- L. Ramacci, *Ecopiazze: la Cassazione ribadisce la necessità del titolo abilitativo*, in *Rivista Penale*, 2007, 10, fortemente critico nei confronti della linea sposata dalla Suprema Corte;

né, per il «partito» degli assertori ad oltranza della qualificazione delle ecopiazze come siti di stoccaggio, con conseguente assoggettamento al regime autorizzatorio, - prima, ex artt. 27 e 28, D. Lgs. n. 22/1997, e ora, ex art. 208, D. Lgs. n. 152/2006, - alcuni contributi pubblicati sul sito www.dirittoambiente.it, da quello di:

- M. Santoloci, *Ecopiazze - la Cassazione: è attività di stoccaggio soggetta ad autorizzazione regionale - la Provincia non può derogare alla norma nazionale e riservare la gestione ai sindaci*, al recentissimo commento di:

- G. Maione e V. Vattani, *I nuovi centri di raccolta rifiuti definiti dal D. Lgs. 4/2008: con il D.M. 8 aprile 2008 in vigore la disciplina regolamentare, decisamente critico nei confronti dell'alternativo approccio cui appare informato il decreto del quale ci si occupa in questo articolo.*

1997, (oggi: di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006), si discuteva ormai da circa 10 anni: da quando, cioè, il Ministero dell'Ambiente con due successivi pareri formali, resi rispettivamente in data 3 novembre 1998 e in data 5 agosto 1999, si era espresso sostenendo che «le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento degli stessi presso le ecopiazze comunali» sono da considerare operazioni di messa in riserva, secondo la definizione di cui al punto R13 dell'allegato C al D. Lgs. n. 22/1997.

Non erano del resto mancati incresciosi episodi di denuncia a carico di Sindaci, dirigenti comunali e/o gestori del servizio, - per aver realizzato e messi in esercizio tali allestimenti, come noto finalizzati a rendere possibile il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati passibili di recupero (o di separato smaltimento) per frazioni omogenee da parte degli utenti del pubblico servizio, con significativa riduzione dei costi, rispetto ad altre forme di raccolta differenziata in grado di perseguire le medesime finalità. In alcune realtà, come in Emilia Romagna, la decisa presa di posizione della Regione aveva portato al ritiro dei procedimenti aperti da Organi di Polizia Giudiziaria che avevano operato in termini spiccatamente «auto-referenziali» (2); ma in altri casi le denunce hanno avuto il loro corso fino al terzo grado del Giudizio, e con pronunce della Cassazione, come s'è già detto, tutte orientate a favore dell'assoggettamento al regime autorizzatorio ordinario, anche se di diverso avviso era stato invece il massimo Organo della giustizia amministrativa.

E il dibattito è andato avanti, finché il decreto del quale qui ci occuperemo non è intervenuto a mettere la parola fine ai conflitti tra livelli giurisdizionali ed istituzionali, con un chiarimento [forse] definitivo.

I contenuti di disciplina del D.M. 8 aprile 2008

Il D.M. 8 aprile 2008, che ha, nella sostanza, la struttura del regolamento, si compone di due soli articoli, piuttosto snelli, relativi alle disposizioni di carattere generale, e di un allegato tecnico suddiviso in tre parti, la prima delle quali, composta di sette paragrafi, relativa alle prescrizioni operative e gestionali, e le altre due riguardanti la modulistica per la registrazione dei rifiuti in entrata ed in uscita, rispettivamente, «al» e «dal» centro di raccolta.

Cosa sono i Centri di raccolta disciplinati dal decreto ministeriale 8 aprile 2008

Si tratta di **aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente** attività di **raccolta** dei **rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata**, elencati nell'Allegato I par. 4.2, mediante **raggruppamento per frazioni omogenee** ai fini del successivo trasporto agli im-

pianti di recupero e trattamento ovvero, per le frazioni non recuperabili, agli impianti di smaltimento, la cui realizzazione deve essere approvata dal Comune territorialmente competente.

Viene così chiuso, una volta per tutte, il dibattito sul **regime autorizzatorio** delle ecopiazze, che, fermi restando alcuni «paletti» opportunamente fissati dal Legislatore, - dei quali si dirà appresso, - viene statuito in netta controtendenza rispetto ai pronunciamenti di una giurisprudenza, anche recente, ormai pressoché unanimemente orientata verso l'equiparazione di tali strutture con gli impianti per la messa in riserva e/o per il deposito preliminare dei rifiuti.

La competenza autorizzatoria è dunque riconosciuta in capo ai Comuni, ciò significando evidentemente che - con buona pace di chi ha fino a ieri sostenuto il contrario - i Centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati, così come definiti dal decreto qui in commento, e come del resto da anni realizzati nella pratica, **non vanno classificati alla stregua di impianti per la gestione dei rifiuti** (3), e non sono di conseguenza assoggettati al meccanismo autorizzatorio di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

A rimarcare la differenza «ontologica» con gli impianti di smaltimento e/o recupero, (anche con quelli dedicati alle fasi preliminari o intermedie delle rispettive filiere) che continuano a restare assoggettati al regime autorizzatorio ordinario (4), viene fatto espresso divieto di effettuare, nei Centri di raccolta, trattamenti di qualsiasi tipo, - fatte salve eventuali riduzioni volumetriche delle frazioni solide per agevolarne il successivo trasporto (5), - ivi comprese le [pur semplici] operazioni di disassemblaggio dei rifiuti

Note:

(2) A seguito del sequestro delle Stazioni ecologiche attrezzate ubicate nel Comune di Modena da parte dei NOE, la Regione Emilia Romagna, - del resto in linea con la sentenza n. 609/2004 del Consiglio di Stato, - in data 1 luglio 2004 formalizzò la propria interpretazione, secondo la quale tali allestimenti dovevano intendersi come «strutture con funzioni di raccolta con pesatura e raggruppamento (o separazione) dei vari tipi di rifiuti urbani», ed in tal senso escluse dai regimi autorizzativi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e di valutazione di impatto ambientale.

(3) Nella contraria ipotesi dovrebbe, infatti, trovare applicazione il disposto dell'art. 196, comma 1, lett. del D. Lgs. n. 152/2006, secondo il quale:

«Sono di competenza delle Regioni ... *omissis* ...: l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f); l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi: ... *omissis* ...»

(4) In nessun modo condivisibile il richiamo - pure presente negli ormai datati pareri ministeriali citati in precedenza, - alla comunicazione ex art. 33, D. Lgs. n. 22/1997 quale «alternativo» titolo abilitante alla realizzazione della struttura, «qualora ricorrano tutte le condizioni» previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e smi.

(5) Ci si riferisce presumibilmente alla possibilità di mettere a disposizione, per il deposito di talune frazioni, cassoni scarrabili con compattatore incorporato.

ingombranti o di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in presenza delle quali la struttura assumerebbe, invece, le caratteristiche di **impianto di trattamento** (6). Malgrado l'annoso dibattito, la soluzione del [falso] nodo relativo alla titolarità delle funzioni autorizzatorie era in realtà scritta a [sufficientemente] chiare lettere anche nella normativa già esistente, e solo l'attitudine (di giudici ed esperti) a guardare talora le leggi come attraverso un cannocchiale rovesciato ha potuto rendere così sofferto il percorso di chiarimento (7).

Eppure, non sarebbe stato difficile cogliere che, ancorché denominati (*ex post*) **Centri di raccolta**, tali insediamenti sono strutture per il **conferimento differenziato** dei rifiuti (urbani e assimilati), «a partire» dalle quali il gestore del pubblico servizio effettuerà poi la raccolta (differenziata) delle frazioni recuperabili e di quelle da avviare al separato smaltimento per motivi di tutela igienico-sanitaria.

Né può sfuggire come la fase del conferimento, - in tutta evidenza **a monte della gestione dei rifiuti** (8), che inizia, appunto, con la raccolta, - sia assoggettata alla [esclusiva] disciplina regolamentare di emanazione comunale, cui compete, infatti, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. c) e d) la definizione dei seguenti aspetti:

- **modalità del conferimento**, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi... *omissis*...

Infatti a ben vedere, come del resto acutamente sottolineato dai commentatori più avveduti (9), anche ricorrendo a tutte le sottigliezze ermeneutiche per dare corpo ad un «parere a tesi», risultavano tutto sommato inconsistenti i tentativi di dimostrare la differenza concettuale - in termini giuridicamente rilevanti - tra una diffusione di cassonetti, campane, contenitori vari lungo la viabilità cittadina, (talora anche accostati in «isole» elementari), pacificamente ammessa senza autorizzazione alcuna, e la loro concentrazione, con dimensioni «maggiorate», in punti discreti, ed appositamente allestiti, della compagine urbana.

Né poteva apparire significativa l'argomentazione del paventabile maggior rischio ambientale connesso ad un eventuale uso improprio di tali allestimenti «concentrati», - comunque possibile anche «a valle» di un provvedimento autorizzatorio regionale o provinciale (10) - perché comunque custoditi, ed assoggettati a precise «regole» d'esercizio stabilite dalla pubblica amministrazione.

Chi può conferire rifiuti e chi gestisce il Centro

Sono abilitati al conferimento presso i centri di raccolta i seguenti soggetti:

- **utenze domestiche e non domestiche produttrici di**

rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati (11) ai rifiuti urbani, in tal senso assoggettate al regime tariffario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti [urbani e assimilati];

- **altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche**, in base alle vigenti normative settoriali.

Per quest'ultima categoria di conferitori, il riferimento d'obbligo è rappresentato dai «distributori» (12) di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 151/2005, come può evincersi dai richiami operati nelle premesse del decreto, e dalla specifica disposizione sul divieto di «disassemblaggio» dei RAEE presso i Centri di raccolta (par. 6.1 dell'Allegato tecnico) e dalle altre prescrizioni relative alle cautele operative da osservare nel deposito e movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso conferite al Centro di raccolta.

Ad ulteriore conferma della volontà del Legislatore di assicurare confini «certi» ai centri di raccolta come designati dal **D.M. 8 aprile 2008**, va evidenziata la mancata previsione della possibilità di conferire rifiuti speciali non

Note:

(6) Nulla vietando, per altro, che dopo la realizzazione di una «struttura di conferimento» come da D.M. 8 aprile 2008, possa essere successivamente ammessa in loco l'effettuazione di «operazioni di recupero» nel senso sopra accennato, qualora il gestore consegua la necessaria abilitazione all'esercizio ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero, sussistendone tutte le condizioni, ricorra alle procedure semplificate ex artt. 214 - 216 del medesimo provvedimento.

(7) C'è da domandarsi, caso mai, quanto siano costate (in denaro pubblico) le «parole al vento» dei livelli giurisdizionali - persino di quelli massimi - che si sono ripetutamente impegnati sulla questione, purtroppo quasi sempre «sparando» dalla parte sbagliata.

(8) Così, infatti, l'art. 183, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006: «gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura», di tenore pressoché identico quello previsto dall'analoga declaratoria a suo tempo esposta dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 22/1997. Nella declaratoria di gestione dei rifiuti non si fa cenno alcuno alla fase del conferimento, della cui disciplina si parla invece enunciando l'ambito di competenza dei Regolamenti comunali.

(9) Varrà la pena riportare testualmente, a tal riguardo, l'icastica conclusione del già citato contributo di S. Maglia (*Ancora sul regime giuridico delle ecopiazze*, in questa *Rivista*, 2006, 1, pag. 24): «Ecopiazza come "maxi-cassonetto", dunque? A particolari condizioni, senz'altro sì».

(10) Ma è purtroppo ancora molto diffusa la nefasta credenza che la tutela dell'ambiente debba e possa farsi solo col Codice penale.

(11) Attenzione: deve trattarsi non di rifiuti «assimilabili», ma effettivamente «assimilati» con specifica previsione operata in via regolamentare.

(12) Viene definito «distributore» il «soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)» del cit. D. Lgs. n. 151/2005, obblighi che consistono nel ritiro gratuito del pezzo già posseduto dal cliente e che questi intenda sostituire.

assimilati, neppure se tipologicamente e merceologicamente analoghi a quelli ammessi, da parte di utenze artigianali e produttive, come invece finora talvolta consentito - e persino sollecitato - da taluni malaccorti gestori del pubblico servizio, magari per incrementare artificialmente i numeri della resa dei servizi di raccolta differenziata, e dimostrare così il raggiungimento di obiettivi che diversamente potrebbero non risultare conseguiti: tali spurie presenze qualificherebbero, infatti, inequivocabilmente la struttura come impianto per la messa in riserva dei rifiuti, rendendone così indispensabile la preventiva autorizzazione ex art. 208.

Sebbene come si è visto ci si trovi in una fase «a monte» del vero e proprio ciclo di gestione dei rifiuti, per il Gestore del Centro di raccolta, quale ulteriore fattore di garanzia, è prescritta comunque l'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani», (con conseguente versamento delle dovute garanzie finanziarie) spettando al Comitato nazionale dell'Albo Gestori la fissazione (13) dei criteri, delle modalità e dei termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica all'esercizio della funzione.

Il Gestore, a propria volta, oltre ad assicurare la continuativa sorveglianza del Centro per tutto l'orario di apertura, dovrà garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

Quali rifiuti possono essere conferiti

Il par. 4.2 dell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 fornisce l'elenco dei rifiuti ammissibili al conferimento presso i centri di raccolta.

Si tratta di n. 31 tipologie ciascuna caratterizzata da un numero progressivo e da una denominazione, (univocamente identificabili attraverso i corrispondenti Codici europei, - talora a qualcuna delle designazioni corrispondendo più di un codice CER, - appartenenti ai Capitoli 15 e 20 del Catalogo europeo dei Rifiuti), e da una trentaduesima categoria residuale «rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali» (14).

Entrando ulteriormente nel merito, le prime sette tipologie sono riconducibili al raggruppamento 15 01 00 dell'Elenco europeo, «imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)», che è riportato al gran completo, a meno delle voci 15 01 05 «imballaggi in materiali compositi» e 15 01 09 «imballaggi in materia tessile», - quest'ultima presumibilmente da ritenersi inglobata nella più ampia voce 20 01 11 «prodotti tessili», che compare nel secondo gruppo di rifiuti ammissibili al conferimento presso le ecopiazze, - ivi compresi i contenitori etichettati T/F, classificati come «pericolosi» (15).

Vi sono poi gli altri rifiuti tradizionalmente oggetto di raccolta differenziata a fini di recupero/riciclaggio o di separato smaltimento, in particolare quelli tratti dal cap. 20 «Rifiuti urbani» dell'Elenco europeo, con n. 21 tipologie riferibili al gruppo 20 01 00 del CER, relativo alle **frazioni oggetto di raccolta differenziata** diverse dagli imballaggi, comprensivo di un ampio assortimento di rifiuti recuperabili non pericolosi di carta/cartone, vetro, metallo, plastica, legno, abiti e tessili, cui si aggiungono alcune ulteriori fattispecie, nei seguenti termini:

- frazioni compostabili, come i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cod. 20 01 08), nonché i rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (cod. 20 02 01) e i rifiuti di mercati (20 03 02);
- altre categorie di rifiuti un tempo note come R.U.P., ovvero i farmaceutici (codici 20 01 31* e 20 01 32), i solventi (cod. 20 01 13*), gli acidi (cod. 20 01 14*), le sostanze alcaline (cod. 20 01 15*) e i pesticidi (cod. 20 01 19*), le pile e batterie al cadmio e mercurio, ecc.
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti per i quali è fatto obbligo di ritiro da parte dei produttori/importatori e/o di altri operatori economici o di organismi da essi costituiti, a partire dai RAEE (codici 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36), ma comprendendo anche oli minerali usati, oli e grassi animali e vegetali esausti, batterie e accumulatori al piombo ivi compresi quelli derivanti dalla manutenzione «fai da te» degli autoveicoli.

Non vi sono per altro significativi elementi di novità rispetto a quanto già avviene nella prassi corrente, l'elemento di spicco risultando caso mai individuabile nell'apertura nei confronti di iniziative assunte in sede locale per l'attivazione della raccolta di ulteriori frazioni in regime di conferimento differenziato, col solo vincolo del rispetto dei criteri generali di assimilabilità stabiliti dall'art. 195, comma. 2, lett. e), riferibili **non alla natura, ma piuttosto alla provenienza dei rifiuti**.

Le norme tecnico-costruttive

Neppure gli elementi di disciplina tecnica si pongono in termini sensibilmente innovativi nei confronti delle regolamentazioni emanate da Regioni, Province e/o Autorità d'Ambito Ottimale: si prevedono infatti disposizioni piut-

Note:

(13) Con propria deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

(14) Integrandosi in questo caso la designazione generica con la specificazione esplicita «fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche».

(15) Quest'ultima tipologia corrisponde ai rifiuti di cui ai codici CER 15 01 10* «imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze» e 15 01 11* «imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti».

tosto ovvie relative all'ubicazione delle strutture e ai requisiti costruttivi e funzionali.

In quanto alla collocazione, ci si limita comunque a richiedere che sia garantita una buona accessibilità, sia per gli automezzi degli utenti, sia per i mezzi pesanti che dovranno provvedere all'asporto dei rifiuti depositati (o degli «scarrabili» pieni) e al successivo trasporto agli impianti di trattamento, trascurando di fornire invece indicazioni più precise in ordine alle più idonee soluzioni di tipo urbanistico, per le quali sono da sconsigliare ubicazioni troppo marginali (16), al fine di disincentivare comportamenti impropri da parte degli utenti.

Si prescrive di mantenere distinte le zone di conferimento dei rifiuti non pericolosi da quelle di deposito dei rifiuti pericolosi, per questi ultimi essendo obbligatoria la presenza di coperture fisse o mobili per la tutela dagli agenti atmosferici.

Ovvie anche le prescrizioni relative all'impermeabilizzazione delle zone di conferimento rifiuti, ivi comprese le platee su cui insistono contenitori e cassoni scarrabili, alla presenza di dispositivi di sicurezza nei confronti di possibili sversamenti e/o perdite, in particolare nel caso di rifiuti allo stato liquido, di opere per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, di un buon sistema di illuminazione, di adeguata segnaletica interna e cartellonistica, di una recinzione di altezza non inferiore a due metri.

Il «decoro urbano», secondo il D.M. 8 marzo 2008, deve essere assicurato interponendo appropriati schermi visivi, possibilmente a verde (siepi o alberature), evidentemente non mettendosi in conto la possibilità che tali strutture possano risultare «in sé» decorose, come invece avviene sovente nelle migliori esperienze «in campo».

Le prescrizioni relative all'esercizio

Decisamente più originali le prescrizioni d'esercizio, - ovviamente, a non tener conto di quelle, banali, relative al «rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro», e all'assenza di «rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori e di danni al paesaggio, o a siti di particolare interesse, - che concernono:

- le **procedure d'accettazione e di destinazione dei rifiuti conferiti all'interno del centro**: deve essere effettuato un esame visivo dei rifiuti in entrata da parte di un addetto, per individuarne caratteristiche, tipologie, e specifiche frazioni, dando conseguentemente luogo alla loro collocazione per flussi omogenei in aree distinte, previa separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi, e di quelli destinati allo smaltimento da quelli da avviare al recupero;
- la **registrazione/contabilizzazione dei rifiuti in entrata e in uscita**: per consentire l'impostazione dei

bilanci di massa, devono essere contabilizzati i flussi in ingresso e in uscita mediante compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, ove devono essere indicati i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi (17) di quelli inviati a recupero o smaltimento.

- Le **prescrizioni di natura igienico sanitaria**, in base alle quali, oltre all'assunzione di idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori, tutte le aree e gli spazi del Centro devono essere periodicamente disinfestati, e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che dovessero trovarsi all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
- Le disposizioni riferite alla movimentazione e al deposito di talune specifiche frazioni:
 - **rifiuti con componenti che contengono liquidi**: le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando qualsiasi comportamento che possa comportare il danneggiamento di tali componenti e la fuoriuscita di liquidi e fluidi, fermo restando che per il deposito degli accumulatori dovrà ricorrersi ad appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possano comunque fuoriuscire dalle batterie;
 - **rifiuti pericolosi**: devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, e in ogni caso tali frazioni dovranno essere depositati in zone coperte.
 - **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**: i RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato I del D.M. n. 185/2007, garantendo modalità di movimentazione e accatastamento in grado di assicurare l'integrità di specifiche componenti quali circuiti contenenti fluidi frigoriferi, tubi catodici, etc. la cui lesione potrebbe comportare rischio per l'ambiente o per gli operatori (18).
 - **rifiuti liquidi**: tali rifiuti devono essere depositati, al coperto, in serbatoi fissi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) adeguatamente etichettati, dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratte-

Note:

(16) Se la struttura presenta accettabili requisiti compositivi, ed è assicurata una gestione appropriata, hanno un buon successo, ad esempio, collocazioni nelle vicinanze di centri commerciali o di grandi impianti sportivi, e comunque non lontano da zone residenziali, anche se non immediatamente a ridosso di edifici abitativi.

(17) Ciò presupponendo adeguati dispositivi di pesatura.

(18) Si prescrive in particolare di utilizzare apparecchiature di sollevamento e movimentazione adeguate, evitando alcuni tipi di dispositivo, come i ragni, e di provvedere a fissare sportelli e parti mobili.

ristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, di dispositivi antitraboccamento e contenimento, nonché di sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

- **frazione organica:** la frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
- **rifiuti infiammabili:** i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- La **durata del deposito:** la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a **due mesi**, salvo che nel caso della frazione organica, il cui avvio al recupero deve essere assicurato nel giro di 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

Conclusioni

Complessivamente, la disciplina dei «Centri di Raccolta» di cui al D.M. 8 aprile 2008, - sebbene alla denominazione «centri di raccolta» avremmo preferito, a scampo di ulteriori equivoci, quella di «Centri di conferimento differenziato», - sembra adeguatamente ampia ed articolata, e del tutto in grado di assicurare quelle finalità di agevolazione-incentivazione non tanto della raccolta differenziata

«in sé e per sé» (19), - cui, abbastanza a torto, alcune componenti dell'ambientalismo militante sembrano riconoscere poteri taumaturgici, - quanto piuttosto, grazie al controllo sui conferimenti e sul deposito, delle effettive possibilità di riciclaggio e recupero, che flussi omogenei praticamente privi impurezze, così selezionabili, sono senza dubbio in grado di consentire, a condizioni ottimali, e a costi decisamente contenuti. E ciò, in un quadro di **elevata protezione sostanziale** dell'ambiente, anche in assenza del «pezzo di carta» rappresentato dall'autorizzazione ex art. 208, e dalla ridondanza di una procedura d'impatto ambientale del tutto spropositata per la generalità delle fattispecie.

E tutto questo, con buona pace di qualche commentatore che, stracciandosi ora le vesti per tali snellimenti procedurali, nello sposare inopinatamente tesi ultra-garantiste, sembra dimostrare totale sfiducia nel principio di sussidiarietà (20). Ma il mondo, si sa, è bello perché è vario, e tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza.

Note:

(19) Ovvio che il massimo della resa si consegua con i sistemi «porta a porta», per altro molto costosi, e non sempre praticabili in determinati contesti.

(20) A titolo di esempio, secondo chi scrive è del tutto inconsistente e immotivata la *querelle* di Paola Ficco, - analista di solito fine ed avveduta, - pubblicata sul sito www.reteambiente.it col titolo, *Ecopiazzole, Raee e semplificazione adempimenti: ma di cosa stiamo parlando?*

CD-ROM

Ambiente - Raccolta delle annate arretrate

Aggiornamento: Annuale

Struttura base: € 280,00 + IVA 20%

Prezzo speciale riservato agli abbonati alla rivista

Ambiente: € 140,00 + IVA 20%

Prezzo aggiornamento: € 140,00 + IVA 20%



Il Cd-Rom è la raccolta delle annate della rivista Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa. La struttura della rivista è riprodotta integralmente rispettando la suddivisione nelle varie sezioni.

Attraverso **diversi metodi di ricerca** (l'indice analitico, l'indice degli autori, l'indice cronologico della documentazione, la ricerca per riferimento di pubblicazione, per estremi o a testo libero) l'utente può accedere in modo semplice e veloce a tutta la documentazione.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**